

Premessa storica

a cura del Vice Governatore pro-tempore comm. rag. Francesco Nunziato Morè

I primi statuti della Confraternita di S. Maria della Misericordia vennero approvati con ordinanza ministeriale del 2 marzo 1856 e con decreto vescovile il 13 marzo dello stesso anno. Ma la loro predisposizione risale a 10 anni addietro: poiché il progetto di istituire una Confraternita non poteva essere attuato, il 14 gennaio 1849 vennero chiusi in un armadio posto nella stanza sopra la sagrestia della Chiesa di S. Benedetto.

Le difficoltà per la definitiva istituzione di una Misericordia derivano dal fatto che oltre alla Compagnia di S. Benedetto, la Compagnia della Chiesa del Gesù voleva che la nuova Confraternita nascesse nella sua Chiesa.

La diatriba era durata fino al 17 agosto 1855, quando il dott. Antonio Guodagnoli, aretino di nascita, nell'adunanza della Compagnia del Gesù si alzò e, comunicando che il Vescovo Diocesano mons. Barbacci avrebbe concesso in uso la Chiesa di S. Filippo con una stanza attigua, ottenne di procedere alla nomina del Consiglio Direttivo della nuova Confraternita e naturalmente ottenne per acclamazione la nomina a Presidente.

Ottenuta tale carica propose come primi Consiglieri il Marchese Onorio di Petrella, Governatore della Compagnia di S. Benedetto ed il giovane cortonese Girolamo Mancini.

Ma le difficoltà sembravano non dovessero finire mai ed infatti il Prefetto di Arezzo, informato che la nuova Misericordia nasceva autonoma senza fonderla con la Compagnia di S. Benedetto, ordinò di sottoporre all'approvazione governativa un nuovo Statuto ed annullò le elezioni del 17 agosto vietando le adunanze del nuovo Magistrato.

Ma i casi di colera già numerosi in Cortona indussero l'autoritario Prefetto a più miti consigli: riconobbe il dott. Guodagnoli promotore di una società da costituirsi e nel contempo autorizzò i trasporti degli infermi e dei morti.

Il nuovo Magistrato pur di andare innanzi accettò la decisione del Prefetto ed una Commissione speciale si occupò di riesaminare ed adottare gli Statuti del 1846 che finalmente vennero approvati.

Nel frattempo i servizi erano già cominciati due ore dopo la mezzanotte del 1° settembre 1855 e nella seduta del 26 agosto precedente fu adottato lo stemma di cui ancora oggi si fregia la Misericordia, la cui denominazione "Confraternita di Santa Maria della Misericordia" venne decisa nell'autunno del 1855, in omaggio alla Madonna invocata durante l'infuriare del colera.

E' da aggiungere che prima di tale istituzione esisteva già una Confraternita di Misericordia, sciolta assieme a tante altre pie istituzioni dal Granduca Leopoldo. Infatti nel Catalogo delle Confraternite di Misericordia affiliate alla Arciconfraternita di Firenze risulta registrata la Confraternita SS. Trinità dei Laici di Cortona in data 23 agosto 1778 ed in data 13 marzo 1856 l'attuale Confraternita.

Dopo il riconoscimento delle Autorità Civili e Religiose avvenuto, come detto, nel 1856, con Legge 17/07/1890 n° 6972 la Misericordia è stata classificata I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e come tale sottoposta al controllo della Prefettura e poi della Regione Toscana.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge 6972/1890 che aveva trasformato la Misericordia in IPAB e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, che consentiva, a richiesta, il ripristino della personalità privata, con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 38 del 9 febbraio 1999, la Confraternita ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata e come tale, oltre ad essere iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1046 del 26/09/94) è iscritta al n° 403 del registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Arezzo.

Ai sensi del Decreto Legislativo 04/12/1997 n° 460, la Confraternita è stata riconosciuta Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

Le notizie storiche sulla costituzione sono state desunte dalla pubblicazione di questa Misericordia "Notizie storiche raccolte per il centenario della sua istituzione" a cura del can. dott. Nicola Fruscoloni edito nel 1956 dalla Tipografia Commerciale

CAPO I°

Costituzione, natura e scopi della Confraternita

Art.1 - Costituzione della Confraternita

E' costituita in Cortona l'associazione dal titolo "Confraternita di Santa Maria della Misericordia - O.N.L.U.S." con sede in Cortona, Via Dardano 17, brevemente detta "Misericordia di Cortona".

Lo stemma della Confraternita è F M C maiuscole in campo bianco e la sua sigla significa "Fratres Misericordiae Cortonensis", sigla che viene riportata intorno allo stemma.

Allo stemma, sugli automezzi, sarà aggiunto lo stemma di carattere nazionale comune a tutte le Misericordie d'Italia, secondo le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia alla quale questa Confraternita è affiliata.

Art. 2 - Natura della Confraternita

La Misericordia di Cortona è sodalizio di Volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiane attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

La Misericordia di Cortona è costituita agli effetti giuridici come associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana

L'Associazione è stata riconosciuta come associazione di volontariato con natura giuridica privata con delibera del Consiglio Regionale della Toscana n° 38 del 9/02/1999

Art. 3 - Scopi della Confraternita

La Confraternita ha per scopo, per amore di Dio e del prossimo, l'esercizio del volontariato, delle opere di misericordia spirituali e corporali, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità e di tutto quanto possa favorire la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere.

La Confraternita contribuisce, altresì, alla formazione delle coscienze dei Confratelli secondo l'insegnamento del Vangelo e il Magistero della Chiesa Cattolica.

La Confraternita promuove anche iniziative di carattere culturale e sportivo fra cui la valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio storico ed artistico.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando, nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Art. 4 - Attività della Confraternita

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte le quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Art. 5 - Formazione dei Confratelli

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante iniziative di formazione spirituale, promuovere ed incrementare lo svolgimento di attività di addestramento dei Confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Art. 6 - Rapporti con la Chiesa Cattolica

In relazione al proprio carattere cristiano, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico, detto Correttore.

La Confraternita collabora con le iniziative pastorali e caritative promosse dalla Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo, con particolare attenzione alla Chiesa locale.

Art. 7 - Fonti di finanziamento

La Confraternita trae i mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 3 e 4 dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare; dalle quote degli iscritti; da oblazioni ed offerte; da convenzioni da sottoscrivere con Enti pubblici o privati; da contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati; dalla gestione del proprio Cimitero; dai servizi funebri e sanitari; dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

La Confraternita potrà convenzionarsi con altri Enti locali e con altre strutture sanitarie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione

Gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Gratuità delle opere caritative

Le opere caritative della Confraternita sono gratuite

Art. 9 - Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli e delle Consorelle in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli e le Consorelle l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello e la Consorella di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo dalla coscienza del dovere compiuto e dall'espressione di

ringraziamento del tradizionale motto delle Misericordie "Che Dio te ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita rimborserà ai Confratelli le spese sostenute per l'espletamento del loro servizio volontario

CAPO II°

Requisiti di appartenenza alla Confraternita

Diritti e doveri dei Confratelli

Art. 10 - Requisiti di appartenenza

Chiunque, senza distinzione di condizioni o di sesso, può appartenere alla Confraternita, purché sia di principi morali, cristiani e di condotta integra.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

In casi particolari, potrà essere iscritta la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.

Art. 11 - Domanda di ammissione.

Le domande di ammissione devono essere dirette al Governatore, il quale ne propone l'accettazione al Magistrato che rilascia, quindi, la rispettiva tessera di ammissione o respinge la domanda con provvedimento definitivo

Qualora le domande vengano avanzate da minorenni, occorre che siano accompagnate dal consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 12 - Ammissione

Per appartenere alla Confraternita è necessario presentare domanda di ammissione come al precedente art. 11, pagare la quota associativa annuale come al precedente art. 10.

Nei casi di indigenza il Magistrato potrà esentare il Confratello o la Consorella dal pagamento della quota associativa annuale, fermi restando i suoi doveri e diritti di Confratello o di Consorella.

Art. 13 - Categorie di soci

Tutti gli iscritti al sodalizio, a qualunque categoria appartengano, ad eccezione degli iscritti per casi particolari di cui al precedente art. 10 terzo comma, sono chiamati col nome tradizionale di "Confratelli" e "Consorelle", ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità e delle iniziative caritative della Confraternita.

Essi si distinguono in due categorie;

- a) Confratelli e Consorelle ordinari;
- b) Confratelli e Consorelle onorari

I Confratelli e le Consorelle ordinari costituiscono il corpo funzionale della Confraternita; si impegnano per quanto è nelle loro possibilità all'esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli e le Consorelle onorari sono coloro che si sono distinti per benemeranza verso la Confraternita e dietro approvazione del Magistrato vengono iscritti nell'apposito ruolo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e godono degli stessi diritti e doveri dei Confratelli ordinari.

Art. 14 - Gruppo dei Confratelli e Consorelle attivi (Gruppo Volontari)

Sono inclusi in questo gruppo, per lo svolgimento di una o più attività della Confraternita i Confratelli e le Consorelle ordinari che manifestano, alla loro iscrizione o successivamente, la loro volontà a rendersi disponibili in determinate ore della giornata per lo svolgimento di un compito nelle attività della Confraternita;

Gli appartenenti al Gruppo possono essere esonerati dal pagamento della quota sociale su disposizione del Magistrato.

La loro appartenenza al Gruppo Volontari cessa per volontà manifestata e per ogni qualsiasi comportamento che rende incompatibile la loro presenza all'interno del Gruppo su segnalazione del Responsabile.

Art. 15 - Aggregazione di defunti.

Potranno essere aggregati alla Confraternita dopo la morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderano farne suffragio con le particolari forme e condizioni stabilite dal Magistrato.

Per i requisiti di ammissione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli e Consorelle in vita.

Art. 16 - Diritti dei Confratelli e Consorelle.

I Confratelli e le Consorelle, oltre ai diritti di cui al precedente art. 13, godono dei seguenti ulteriori diritti:

- a) trasporto della Salma come all'art. 7 del presente Statuto limitatamente al territorio comunale;
- b) utilizzo degli automezzi di soccorso e di trasporto secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

Partecipano inoltre a tutti i vantaggi spirituali connessi alla Confraternita,

Per ogni Confratello e Consorella defunto/a saranno celebrate tre SS. Messe di suffragio nella Chiesa del Cimitero della Misericordia con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 17 - Doveri dei Confratelli e Consorelle

I Confratelli e le Consorelle devono:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile consono ai principi ispiratori del Sodalizio, sia all'interno dell'Associazione sia nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli e delle Consorelle, preposti alle cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare con le iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni da essa indette;
- f) partecipare, limitatamente alle loro possibilità, alla cerimonia funebre in suffragio dei Confratelli e delle Consorelle defunti, alle iniziative a carattere formativo promosse dalla Confraternita e alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

- g) contribuire alla vita del sodalizio con il pagamento tempestivo delle quote associative.

Art. 18 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli e le Consorelle sono passibili, qualora non rispettino i doveri di cui all'articolo precedente, dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Art. 19 - Perdita della qualità di Confratello e Consorella.

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello o la Consorella presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o Consorella.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui al precedente art. 10.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello o Consorella qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal precedente art. 17, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza agli iscritti alla Confraternita.

La perdita della qualità di Confratello o Consorella implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale, sia materiale e di ogni dovere verso la Confraternita.

Della proposta di decadenza o di esclusione, avanzata all'Assemblea Generale, deve essere data comunicazione scritta all'interessato/a, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie controdeduzioni.

Il provvedimento irrogato dal Magistrato o dall'Assemblea Generale potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa

nuova domanda da presentarsi da parte dell'interessato con le modalità di cui al precedente art. 12.

CAPO III°

Organi della Confraternita

Art. 20 - Organi della Confraternita

Sono Organi della Confraternita;

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 21 - L'Assemblea

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Confratelli e Consorelle maggiorenni ed è presieduta dal Governatore o, in sua vece, dal Vice-Governatore, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato da più tempo iscritto alla Confraternita.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, i Consiglieri del Magistrato, i membri del Collegio dei Probiviri e quelli del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- b) approvare il bilancio consuntivo della Confraternita;
- c) deliberare le proposte di modifiche del presente Statuto inoltrate dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Probiviri, previo parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni.

Art. 22 - Riunioni ordinarie dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e, ogni quattro anni, per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore mediante invito, con relativo ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della convocazione delle adunanze.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea Generale per l'approvazione del conto consuntivo deve essere convocata entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo giustificati motivi che dovranno essere portati a conoscenza dell'Assemblea..

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 23 - Riunione straordinaria dell'Assemblea

L'Assemblea può essere riunita entro quattro mesi in seduta straordinaria:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle;
- b) quando il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve convocare l'Assemblea Generale entro 60 gg, con le modalità di cui al precedente art. 22

Art. 24 - Validità della costituzione e delle decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Confratelli e Consorelle e in seconda convocazione qualunque ne sia il numero, nel quale non vanno conteggiati i Consiglieri presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello o Consorella può farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Confratello o Consorella, il quale non potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. Per le delibere su modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 25 - Assemblea della Carità

Ogni anno il Magistrato indice la "Giornata della Misericordia" e convoca, possibilmente nello stesso giorno, l'Assemblea della Carità.

Il giorno successivo sarà celebrata la S. Messa in suffragio delle anime dei Confratelli e Consorelle deceduti nell'anno precedente.

L'invito di partecipare alla "Assemblea della Carità" è trasmesso dal Governatore a tutti gli iscritti alla Confraternita (soci ordinari e soci aderenti) nonché alla Confederazione Nazionale. L'invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Magistrato presenta il "Bilancio della carità" mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita e dai gruppi specializzati nell'anno precedente.

Nell'Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Confraternita è riservato alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Art. 26 - Il Magistrato

La direzione amministrativa è demandata al Magistrato, che è organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

Spetta al Magistrato:

- a) provvedere all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili e di automezzi, e per la creazione di passività ipotecarie, compreso la contrazione di mutui;
- b) provvedere a che non siano in alcun modo ceduti né alienati i beni, le cose e i documenti aventi carattere storico ed artistico relativi alla vita della Confraternita;

- c) provvedere al suo interno, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, alle elezioni del Governatore, del Vice-Governatore, del Cancelliere Segretario, del Provveditore ed ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) emanare qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Confraternita e stipulare qualsiasi convenzione, con Enti pubblici o privati, per il miglioramento od il potenziamento dei servizi prestati;
- e) deliberare le norme relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adottare i relativi provvedimenti;
- f) provvedere alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) deliberare la nomina dei Confratelli e Consorelle Onorari;
- h) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, e di donazioni, e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- k) prendere, in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21 comma 2 e 3, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- l) deliberare sull'ammissione dei nuovi Confratelli e Consorelle;
- m) curare l'osservanza dello spirito religioso con il Correttore e promuovere attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, informativo, di carattere sanitario e sociale, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi fra Confratelli e Consorelle;
- n) istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- o) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere ed autorizzare il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi, sia dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello o Consorella deve versare per il funzionamento della Confraternita;
- q) proporre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli o Consorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto, secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;

- s) compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita nel rispetto delle leggi in materia;

Art. 27 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato si compone di un numero di Consiglieri fissato dall'Assemblea precedente le elezioni e comunque non inferiore a cinque. Tutti vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, durano in carica quattro anni.

Il mandato cessa, in ogni caso, al momento in cui i successori assumeranno l'incarico.

Il Magistrato è assistito dal Cancelliere Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere da più tempo iscritto alla Confraternita.

Alle riunioni partecipa il Correttore, con voto consultivo, salvo quanto previsto dall'art. 34

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Magistrato

Art. 28 - Incompatibilità

Non possono essere eletti a far parte del Magistrato, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci Revisori, i dipendenti.

Art. 29 - Convocazione del Magistrato

Il Magistrato si riunisce ogni qualvolta il Governatore lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno quattro Consiglieri.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'adunanza è comunicata dal Governatore. L'invito dovrà essere fatto recapitare a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche con altri mezzi oltre il termine di cui al comma precedente qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza e purché si dia prova dell'avvenuta convocazione.

Art. 30 - Validità delle deliberazioni

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, la riunione è valida con qualunque numero dei presenti, purché non inferiore a un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per espressione palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone che vanno adottate a scrutinio segreto.

Art. 31 - Verbali

I processi verbali del Magistrato devono essere motivati e contenere l'elenco dei presenti e degli assenti ed il riassunto delle discussioni. Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali vengono stesi dal Cancelliere Segretario, firmati da lui e dal Governatore.

Sebbene vengano ordinariamente letti ed approvati nella adunanza successiva, i processi verbali si rendono subito esecutivi.

Art. 32 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato.

Dirige e sorveglia le varie attività della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rilascia quietanze liberatorie in nome e per conto della Confraternita.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti;
- b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea Generale, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali;

- e) cura, congiuntamente con il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) compie, dietro delibera del Magistrato, qualsiasi operazione bancaria, anche con prelevamento allo scoperto, a valere sui rapporti di conto corrente o su depositi accesi.

Art. 33 - Il Vice-Governatore

Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

La firma del Vice-Governatore sulla corrispondenza, atti e documenti di qualsiasi tipo implica la sussistenza delle condizioni di supplenza del Governatore.

Anche il Vice Governatore è eletto dal Magistrato.

Art. 34 - Il Correttore

Il Correttore è l'assistente ecclesiastico della Confraternita ed è nominato dal Magistrato.

Il Correttore è scelto fra il clero diocesano, secolare o regolare.

La nomina del Correttore dovrà essere ratificata dal Vescovo diocesano.

Il Correttore, al quale competono le materie spirituali, religiose e di culto, cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore può partecipare alle riunioni del Magistrato ed ha diritto di voto sulle deliberazioni che riguardano l'indirizzo religioso della Confraternita.

Il Correttore tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose, celebra le liturgie in suffragio dei Confratelli defunti.

Qualora all'interno della Confraternita vengano a formarsi gruppi operanti in settori particolari del soccorso, della protezione civile, dell'assistenza o della donazione di sangue ed organi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Correttore può incaricare un sacerdote diocesano, del clero secolare o regolare, quale Cappellano con compiti di assistenza religiosa e morale del gruppo. La nomina dovrà essere ratificata dal Magistrato e dal Vescovo diocesano.

Art. 35 - Il Cancelliere Segretario

Il Cancelliere Segretario è eletto nel suo seno dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le eventuali commissioni o gruppi di lavoro.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32

Collabora inoltre con il Provveditore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Art, 36 - Il Provveditore

Il Provveditore è scelto per nomina del Magistrato.

Coordina l'attività del personale dipendente, rilascia copia degli atti ed esercita le ulteriori funzioni attribuitigli da leggi o regolamenti interni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Cancelliere Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi provvedimenti.

Provvede, con la collaborazione del Cancelliere Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Cura, congiuntamente al Governatore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili

Art. 37 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fermo restando le incompatibilità previste dall'art. 28.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta l'anno per verificare l'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenza, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) esamina i ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti del Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse entro e non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, con lettere diretta al Presidente, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel collegio dei Sindaci Revisori. Nel caso che ciò avvenisse dovranno produrre opzione scritta.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 38 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dell'Assemblea, ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 28

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Probiviri. Nel caso che ciò avvenisse dovranno produrre opzione scritta.

Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, con lettera diretta al Presidente, ma senza diritto di voto.

Art. 39 - Durata, gratuità delle cariche ed eventuali surroghe

Tutti gli incarichi sociali sono gratuiti, durano quattro anni ed i Confratelli componenti gli Organi della Confraternita sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri, inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

CAPO IV°

Rinnovo degli organi sociali

Art. 40 - La commissione elettorale

La Commissione Elettorale è formata dal Collegio dei Probiviri e si insedia con almeno quaranta giorni di anticipo sulla data prevista per le elezioni del Magistrato.

La Commissione Elettorale si compone di tre membri ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) raccogliere i nominativi dei Confratelli che sono disponibili a candidarsi per la carica di Consigliere degli Organi Sociali;
- c) redigere le apposite liste da sottoporre al voto dell'Assemblea. Le liste devono riportare il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati;
- d) scrutinare le schede dei votanti, compilare l'elenco di tutti i nominativi che abbiano riportato almeno un voto, proclamare gli eletti e redigere apposito verbale.

Le modalità ed i criteri delle votazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Magistrato

CAPO V°

Del personale della confraternita

Art. 41 - Il personale

Il personale previsto in pianta organica è assunto dal Magistrato secondo le modalità indicate nel regolamento organico.

La Confraternita esige dal proprio personale la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio ed una buona condotta sia morale sia civile.

La Confraternita potrà avvalersi, oltrechè dell'opera del proprio personale, di collaboratori e di giovani in servizio civile.

Per determinate attività la Confraternita potrà avvalersi di consulenti esperti nella materia interessata.

Art. 42- Obblighi del personale

Al personale incombe particolarmente l'obbligo:

- a) usare modi cortesi col pubblico e con i propri colleghi e rispetto verso i superiori;
- b) coadiuvarsi e supplirsi, quante volte sia necessario;
- c) cooperare alla prosperità della Confraternita indicando al Magistrato i miglioramenti che possono contribuire al vantaggio e decoro della medesima.

CAPO VI°

Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 - Commissariamento

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari, anche con poteri sostitutivi previsti dall'art. 38, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale vita associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11 att. del Codice Civile

Art. 44 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli e Consorelle tale da svolgere anche in parte le opere di carità ed assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal commissario straordinario di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei Confratelli e delle Consorelle e della speciale maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del Codice Civile (3/4 degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il proprio parere nonché per dare la sua eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini istituzionali di carità analoghi a quello della Misericordia o alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, a cui la Confraternita è affiliata.

Art. 45 - Riferimento al Codice di diritto civile

Per le materie non contemplate nel presente Statuto Organico si osservano le norme del Codice Civile integrate dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 46 - Norma finale

Il magistrato è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche eventualmente richieste dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dai competenti organi istituzionali.

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, i rappresentanti degli organi attualmente in carica continuano ad espletare le loro funzioni in regime di "prorogatio" nelle norme di approvazione del presente statuto.

Art. 47 - Norma transitoria

I Consiglieri in carica alla data di approvazione del presente statuto sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

